

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO
PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 06/06/2012

INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Concessioni/Autorizzazioni
3. Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione
4. Domanda di occupazione
5. Istruttoria della domanda
6. Rilascio della concessione
7. Occupazioni d'urgenza
8. Obblighi del concessionario
9. Subentro nella concessione
10. Decadenza ed estinzione della concessione
11. Modifica, sospensione e revoca della concessione
12. Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
13. Anagrafe delle concessioni
14. Commercio su aree pubbliche
- 14bis. Casi di esclusione dell'occupazione
15. Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
16. Criteri per la determinazione della tariffa
17. Classificazione delle strade
18. Modalità di determinazione delle tariffe
19. Parametri per la determinazione della tariffa e del canone
20. Criteri particolari di determinazione del canone.
21. Durata delle occupazioni
22. Soggetto passivo
23. Riduzioni
24. Esenzioni
25. Versamento del canone per le occupazioni permanenti
26. Versamento del canone per le occupazioni temporanee
27. Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
28. Sanzioni
29. Procedimento di irrogazione delle sanzioni
30. Autotutela
31. Funzionario responsabile
32. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le dette occupazioni; disciplina, altresì, la misura della tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.
2. Nel presente regolamento, con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

Art. 2 **Concessioni / Autorizzazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni, alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato; non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive; sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, oltre all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 3 **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti amministrativi costituenti titolo per l'occupazione è subordinato alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 4 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare, nelle forme di seguito previste, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale la trasmetterà, per la relativa istruttoria, ai competenti Ufficio tecnico comunitario e Ufficio polizia municipale. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dallo stesso Ufficio Protocollo. All'atto della presentazione della domanda o, successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della L. n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste con le modalità di cui all'art. 8 della citata L. n. 241/1990.

2. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 5 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 7.

3. La domanda di concessione deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'amministratore di cui alla lett. b), la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata per la quale si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, gli oggetti di arredo o simili per i quali si fa richiesta, con indicazione dei relativi materiali e colori.

4. La domanda deve indicare l'ubicazione esatta dell'area interessata, e deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Alle richieste di occupazione di suolo pubblico in forma permanente dovranno essere allegati in duplice copia:

- Planimetria con l'ubicazione esatta dell'area interessata;

- Documentazione fotografica dell'area interessata.

5. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria, a condizione che la stessa venga riconsegnata integralmente all'ufficio.

Art. 5
Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate ai competenti Ufficio tecnico comunitario e Ufficio polizia municipale, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunitario, anche su richiesta avanzata dai Responsabili degli Uffici preposti al rilascio di pareri di competenza, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.

Art. 6
Rilascio della concessione

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 5.
2. La concessione può essere rilasciata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole, entro giorni 5, per le occupazioni temporanee, ovvero, entro giorni 30, per le occupazioni permanenti.
3. Viene intesa come espressione di parere favorevole (silenzio-assenso) la mancata risposta dei suddetti uffici nei termini sopra indicati. A tal proposito, farà fede la data del protocollo di trasmissione.
4. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario di cui all'art. 4, comma 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio tributi, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo, nella misura vigente;
 - deposito cauzionale, in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.
6. L'entità della suddetta cauzione è stabilita, di volta in volta, dall'Ufficio tecnico comunitario, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
7. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 7
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio tecnico comunitario, tramite fax o telegramma ovvero consegnandola al Protocollo dell'Ente; l'Ufficio tecnico comunitario provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e, in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni espressamente previste all'art. 28 del presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 8 **Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione.
In particolare, gravano sul concessionario gli obblighi di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata; in mancanza vi provvede il Comune, con addebito al concessionario delle relative spese;
 - b) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) non effettuare atti di trasferimento o di sub-concessione a terzi della concessione;
 - e) effettuare il versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art. 9 **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda di subentro; nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, nei modi previsti dal presente regolamento, il provvedimento rilasciato a favore del precedente concessionario.

Art. 10 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. 6 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) quando il concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente art. 8.

2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il proprio patrocinio, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione già versato, senza alcuna corresponsione di interessi e quant'altro.

Art. 12
Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. Alla scadenza, i provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili e quelli di concessione temporanea possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti, il rinnovo della concessione si intende tacitamente effettuato, salvo i casi previsti all'art. 11, nel momento in cui il concessionario effettua il versamento del canone alla scadenza annuale prevista dal regolamento.
3. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione scritta di rinuncia all'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare almeno cinque 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta libera, indicando la durata per la quale viene richiesta e i motivi della stessa. La domanda di proroga deve contenere gli estremi della concessione originaria e presentare, in allegato, copia delle ricevute di pagamento.

Art. 13
Anagrafe delle concessioni

Il Responsabile del Servizio tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso Ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 14
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, la concessione deve essere richiesta al Servizio tributi, il quale, dopo aver ottenuto i competenti pareri degli Uffici interessati al procedimento, provvederà al rilascio della stessa.
2. In conformità alla natura del commercio in forma itinerante, che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, la sosta dello stesso nelle aree consentite e nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente

necessario a far notare ai possibili acquirenti il proprio arrivo e a servire gli acquirenti che si presentano, nel limite massimo di trenta minuti.

3. Effettuate tali operazioni, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione diversa da quella di provenienza, intesa come diversa via o piazza, con divieto di ritornare in quella di provenienza prima che siano trascorse almeno due ore.

4. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Art. 14bis Casi di esclusione dell'occupazione

1. La possibilità di occupazione del suolo pubblico è esclusa:

a) per gli spazi adiacenti ad un affaccio delimitato da ringhiere e simili;

b) per gli spazi collocati in corrispondenza di panorami e belvedere;

c) per gli spazi posti a distanza inferiore ad un metro e mezzo di distanza dalle porte di ingresso alle civili abitazioni.

2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano per manifestazioni fieristiche ed enogastronomiche, sagre, esposizioni artistiche, spettacoli e manifestazioni teatrali, nei limiti della durata di tali eventi.

Art. 15 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

a) Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lgs. n. 285/1992, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo; le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza, in metri lineari.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone forfettario commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalla loro proiezione al suolo.

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.

Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

d) Occupazione di aree mercatali.

Per le occupazioni effettuate nelle aree mercatali trova applicazione il canone di posteggio previsto dal regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.

Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi, il canone viene stabilito in entità fissa per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1, lett. b), del presente articolo; è tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. 9 (nove) corrispondente al singolo posto-auto.

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.

L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1, lett. c).

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantante, suonatore, ambulante, funambolo, mimo, artista di strada in genere) non possono sostenere sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Per le occupazioni per attività di spettacolo viaggiante o per l'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione; al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento, altresì, per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

3. Per la determinazione del canone, si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.

Art. 16

Criteri per la determinazione della tariffa

1. I criteri per la determinazione della tariffa sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in un'unica categoria per l'intero abitato;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe per la determinazione del canone per le diverse tipologie di occupazione sono determinate secondo le modalità indicate nell'art. 18 del presente Regolamento.
3. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per l'intero anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero, indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

Art. 17 Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, le strade ed aree del Comune sono classificate in un'unica categoria per l'intero abitato.

Art. 18 Modalità di determinazione delle tariffe

Le misure tariffarie relative a tutte le tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche verranno stabilite annualmente dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro il successivo termine di approvazione del Bilancio di previsione ed entreranno comunque in vigore il primo gennaio dell'anno finanziario di riferimento.

Art. 19 Parametri per la determinazione della tariffa e del canone

Sulla base dei criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e s.m.i. e stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento, per la determinazione delle tariffe si applicano i seguenti parametri:

1 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE:

- a) suolo;
- b) soprassuolo;
- c) sottosuolo.

2 - VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETIVITA':

- a) unica categoria per l'intero abitato.

3 - VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE:

- a) attività commerciali e pubblici esercizi (alberghi, bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- b) cantieri edili;
- c) attività di mercato;
- d) produttori agricoli;
- e) spettacoli viaggianti;
- f) altre attività e occupazioni residuali.

Il canone viene determinato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale in base ai suindicati parametri, in relazione alla specifica tipologia in cui ricade l'occupazione richiesta.

Art. 20
Criteri particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzi, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in Euro 0,78 per utente, in quanto trattasi di Comune avente una popolazione fino a 20.000 abitanti;
2. In ogni caso la misura minima da corrispondere a titolo di canone annuo viene fissata in 516,46 Euro, sia che l'ammontare del Cosap risulti inferiore a detto importo sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio comunale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. La medesima misura di Euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Gli importi di cui al comma 1 vengono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento; la scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente ed integralmente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia o richiesta di modifica entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie e dalle relative tariffe, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione; alla scadenza possono essere rinnovate con le modalità di cui all'art. 12.

Art. 22
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo atto amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, ai sensi dell'art. 9, il canone annuale non può essere applicato più di una volta, senza diritto a rimborsi o restituzioni parziali da parte del cedente nei confronti dell'Amministrazione per le somme eventualmente già versate.

Art. 23
Riduzioni

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, sono concesse, in base al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti riduzioni:
 - a) del 90%, per occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) del 90%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 30%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggio al suolo pubblico.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal Responsabile del Servizio tributi, su richiesta degli interessati, con apposita determinazione.

Art. 24 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a sessanta minuti e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i) ed l) del comma 1 saranno concesse dal Responsabile del Servizio tributi, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

Art. 25 **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, (31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 516,46.
3. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
5. Limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 26 **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 25, comma 5. Come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore ad Euro 516.46, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di 3 (tre) rate entro i termini di validità della concessione stessa.
2. Il versamento, per intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione; il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 27 **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'Amministrazione verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato; in tale comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, o con le modalità di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3 è svolto dal concessionario.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 3.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme, versate e non dovute nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 28 Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili, in aggiunta al pagamento del canone dovuto, delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito previste.
 - a) Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o delle rate alle prescritte scadenze, si applica una sanzione pecunaria amministrativa pari al 50% del canone dovuto.
La sanzione di cui sopra è ridotta del 50% se il pagamento viene eseguito nel termine di giorni 60 dalla data di scadenza.
Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale.
 - b) Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, viene applicata una sanzione pecunaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto, in aggiunta, comunque, alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992.
 - c) Per altre violazioni al presente regolamento, non incidenti sulla determinazione del canone, si applica una sanzione pecunaria amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 516,46.
2. In caso di ripetuta violazione delle norme del presente regolamento, si procede alla sospensione della concessione rilasciata per un periodo di mesi 6 (sei), senza diritto a nessun rimborso del canone; in caso di ulteriore violazione si procederà alla revoca immediata e definitiva della concessione.
3. Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni del presente regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 29 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Servizio tributi, il quale notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme e delle sanzioni applicate.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento dell'80% della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
3. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
4. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
5. In caso di occupazione abusiva il competente Responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando ai medesimi le relative spese, recuperabili mediante il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 27. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
6. In deroga alle previsioni del comma 1, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento dell'80% della sanzione, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 30
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio tributi, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento va preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche se divenuto definitivo, il Responsabile competente procede all'annullamento del provvedimento nei casi di palese illegittimità del medesimo e, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del canone;
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 31
Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del Servizio tributi, competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del suddetto Responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32
Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi dell'art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 446/97, le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate automaticamente attraverso il pagamento del canone richiesto, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
3. Il pagamento del canone costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.